

N. 1866/19 R.G.N.R.  
N. 179/22 R.G. Trib.



**TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA**

**SEZIONE PENALE**

Il collegio,

sulle richieste avanzate, ai sensi dell'art. 495 comma 4 *ter* c.p.p., dalle difese degli imputati Corsiglia e Grillo in ordine alla rinnovazione delle prove dichiarative assunte nel presente procedimento dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, stante l'intervenuto mutamento, in data odierna, della composizione del collegio, considerata la mancata riproduzione con mezzi di ripresa audio-visiva delle dichiarazioni testimoniali già acquisite;

sentite le parti;

**OSSERVA**

ritenuto che l'art. 495 comma 4 *ter* c.p.p., nel caso di mutamento della composizione del collegio, attribuisce alle parti il diritto ad ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato integralmente documentato mediante mezzi di riproduzione audio-visiva;

considerato che, nel caso in esame, non si è proceduto all'escussione dei testimoni con i predetti mezzi di riproduzione audio-visiva, atteso che l'art. 510 comma 2 *bis* c.p.p., all'epoca dell'assunzione delle stesse, non risultava essere in vigore sulla base di quanto disposto dall'art. 94 delle disposizioni transitorie di cui al d.lgs. 150/2022, che prevede l'obbligo di videoregistrazione delle prove dichiarative soltanto a decorrere dal 30 giugno 2023;

considerato, pertanto, che sarebbe illogico ed irragionevole ritenere – in un'ottica di interpretazione sistematica e di necessario coordinamento normativo – attribuire alla difesa un diritto alla rinnovazione dell'istruttoria in assenza di un corrispondente obbligo, da parte del tribunale, alla video-registrazione delle testimonianze;

rilevato, inoltre, che quanto argomentato dalla difesa sulla base del disposto dell'art. 93 *bis* d.lgs. 150/2022 non appare condivisibile, in quanto tale disposizione, nel prevedere che il diritto alla rinnovazione di cui all'art. 495 comma 4 *ter* c.p.p. non si applica per le dichiarazioni rese in data anteriore al 1° gennaio 2023, non implica, per ciò solo, che detto diritto possa legittimamente esercitarsi, in maniera automatica, a decorrere da quella stessa data. Ed infatti, ad avviso di questo collegio, deve ritenersi che la predetta disposizione vada intesa nel senso che il diritto in questione possa esercitarsi certamente, in tutti i casi, per le prove dichiarative assunte (non video-registrate) successivamente al 1° luglio 2023, mentre prima di tale data, solamente nell'ipotesi in cui il tribunale si sia dotato degli strumenti di videoregistrazione e non li abbia, tuttavia, attivati per l'assunzione della singola testimonianza;

**PER QUESTI MOTIVI**

rigetta l'istanza e dispone che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni testimoniali assunte dal precedente collegio.

Ordinanza letta in udienza.

Tempio Pausania, 10 luglio 2023

*M. Fer*

